



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 118 del 21/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Assente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. GUICCIARDINI NICCOLO', Vice Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Vice Sindaco e dei quattro Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

PREMESSO che il Comune di San Gimignano non dispone di un servizio di Obitorio e Deposito d'osservazione salme;

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.PR. 10 settembre 1990 n. 285 recante il "Regolamento di Polizia Mortuaria", stabilisce che i Comuni debbono disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento:

- che l'art. 2 della Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri", amplia la disposizione di cui al precedente punto a) prevedendo che anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso apposite strutture che abbiano i requisiti utili all'osservazione e che siano individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.PR. 285/90;

- che l'art 13 del citato Decreto prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

- che l'art. 14 del citato Decreto dispone che i Depositi di osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d'osservazione deve essere distinto dall'Obitorio;

APPURATO che l'AOUS di Siena dispone delle infrastrutture e del personale qualificato per tutto ciò che concerne le attività obitoriali e di medicina legale;

VISTO che il Comune di San Gimignano con nota pec prot. AOUS n. 11497 del 01/06/2022 agli atti ha richiesto all'Azienda la stipula di una convenzione per il deposito e l'osservazione delle salme, indicando per il servizio prestato un contributo pro salma pari ad euro 271,00, comprensivo del rimborso spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto, per l'allestimento ed il funzionamento di tutte le necessarie attrezzature, per le spese di gestione varie;

PRESO ATTO che la convenzione avrà durata triennale e, annualmente si procederà ad apportare variazioni e integrazioni;

RITENUTO pertanto di approvare la bozza di convenzione (all. A) a cui si allega la planimetria dell'Obitorio (all. B);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla responsabilità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, la bozza della convenzione (comprensiva della planimetria dell'obitorio) con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per l'utilizzo dell'obitorio con annesso deposito d'osservazione salme;
2. la convenzione avrà durata triennale, e il Comune di San Gimignano corrisponderà all'AOUS per il servizio prestato un contributo pro salma pari ad euro 271,00 (euro duecentosettantuno virgola zero) più Iva, comprensivo del rimborso spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto per l'allestimento e il funzionamento di tutte le attrezzature tecnico scientifiche, spese gestione dei materiali di consumo e quanto altro.
3. Il contributo si pagherà in un'unica soluzione entro il 31 gennaio successivo a quello di vigenza della convenzione e sarà aggiornato ogni 2 anni secondo l'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente, previa emissione di fattura da parte dell'AOUS;
4. di dare atto che la copertura economica per il sostenimento della spesa di cui al punto 2) sussiste sui B.P. 2022-2023-2024;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio per gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari all'attuazione di quanto deliberato;
6. di dichiarare con votazione separata e a voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere celermente all'attuazione di quanto sopra.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vice Sindaco
GUICCIARDINI NICCOLO'

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
SENESE E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'UTILIZZO E IL
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA QUALI OBITORIO E
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME**

PREMESSO

- che l'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante il "*Regolamento di Polizia Mortuaria*", stabilisce che i Comuni debbono disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

- che l'art. 2 della Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18, "*Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri*", amplia la disposizione di cui al precedente punto a) prevedendo che, anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso apposite strutture che abbiano i requisiti utili all'osservazione e che siano individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 285/90;

- che l'art. 13 del citato Decreto prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

- che l'art. 14 del citato Decreto dispone che i Depositi di osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d'osservazione deve essere distinto dall'Obitorio;

- che l'Azienda ospedaliera-universitaria Senese dispone di una articolata struttura obitoriale, recentemente riqualificata, totalmente rispondente a tutte le norme del settore, con disponibilità di celle frigorifere per la conservazione di cadaveri per una capienza di n. 13 unità e di adeguati laboratori, così come evidenziati nella planimetria allegata sotto la lettera "A", per analisi necroscopiche ed altre analisi e verifiche previste dalla vigente normativa;

- che l'Azienda ospedaliera - universitaria Senese dispone, altresì, di personale altamente specializzato per tutte le attività obitoriali e di medicina legale;

- che il Comune di San Gimignano non dispone di un servizio di Obitorio Comunale avente tutte le necessarie caratteristiche e funzionalità come sopra evidenziate;

- che il Comune di San Gimignano con nota pec prot. AOUS n. 11497 del 01/06/2022, agli atti del procedimento, ha richiesto all'Azienda la stipula di una

convenzione indicando quale criterio di calcolo del rimborso dei costi il criterio

“pro-salma”;

- che al fine di ottimizzare il servizio relativo alle competenze di cui sopra per i cittadini residenti nel Comune di San Gimignano, è opportuno procedere alla stipula di detta convenzione in quanto l’Azienda ospedaliera - universitaria Senese (UOC Medicina Legale) è dotata di tutte le necessarie strutture operative ed organizzative per i servizi di obitorio e deposito e osservazione salme;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

TRA

L’Azienda ospedaliero - universitaria Senese (C.F. E P. IVA 00388300527), di seguito anche AOUS, con sede legale in Siena (53100), Strada delle Scotte n. 14, nella persona del Prof. Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01/05/1970, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale e rappresentante legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese,

E

Il **Comune di San Gimignano**, C.F. P. IVA 00102500527, di seguito anche Comune, con sede legale in San Gimignano (53037– SI), Piazza Duomo n. 2, nella persona della Dott.ssa PERRONE VALENTINA , nata a EMPOLI (FI) il 21/12/1980, che agisce in nome e per conto del Comune medesimo, presso la cui sede legale è domiciliata ai fini dell’espletamento della carica, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio in esecuzione del

.....;

Congiuntamente indicate come “Parti”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 . OGGETTO

Il Comune di San Gimignano affida all' AOUS, perché siano svolte con la collaborazione della UOC Medicina Legale dell'AOUS stessa, secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, l'espletamento delle funzioni obitoriali e di deposito - osservazione delle salme, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990, n. 285) e dalla Circolare Ministeriale n. 24 del 23.6.1993. Tali funzioni riguardano:

1) in ambito soggettivo:

a) persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

2) in ambito oggettivo:

d) attività di riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

e) deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per riconoscimento, autopsia ed accertamenti medico legali;

f) trattamenti igienico-conservativi e quant'altro previsto per i cadaveri portatori di radioattività;

g) accoglimento di resti umani ai fini dei necessari accertamenti;

h) salme di deceduti in abitazioni inadatte su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.

Art. 2 - LOCALI ED ATTIVITA'

L'AOUS destina a sede di "Obitorio Comunale - Deposito di osservazione salme" alcuni locali adiacenti alla UOC Medicina Legale così come evidenziati nella planimetria allegata sotto la lettera "A", convenientemente attrezzati, impegnandosi a mettere a disposizione, a richiesta delle Autorità competenti in materia, le strutture per il deposito e per l'osservazione delle salme, per le attività di riscontro diagnostico, di autopsia e per l'esecuzione delle indagini medico-legali, consentendo, altresì, l'utilizzo, in caso di necessità, degli impianti per la conservazione delle salme e garantendo il funzionamento del servizio.

Art. 3 – RESPONSABILITA'

L'Obitorio con annesso deposito di osservazione salme funziona sotto la direzione del Direttore Sanitario (o di chi ne fa le veci), il quale, anche tramite personale appositamente delegato, cura i rapporti con gli Uffici Sanitari e di Stato Civile del Comune e con gli Uffici Giudiziari, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4 – CONTRIBUTI E PAGAMENTI

Il Comune di San Gimignano corrisponderà all'AOUS per il servizio prestato un contributo pro salma pari ad euro 271,00 (euro duecentosettantuno virgola zero) più IVA, comprensivo del rimborso spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto, per l'allestimento ed il funzionamento di tutte le necessarie attrezzature tecniche e scientifiche, nonché per le spese di gestione (materiali di consumo, reagenti, telefono e quanto altro occorrente) e per eventuali spese di ricerca connesse alle attività obitoriali che possano rivestire interesse per l'Amministrazione comunale sotto

il profilo statistico-epidemiologico, certificativo e medico-legale. Tale contributo dovrà essere pagato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di vigenza della convenzione, previa emissione di fattura da parte dell'AOUS, e sarà, inoltre, aggiornato ogni 2 (due) anni secondo l'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le fatture dovranno riportare il seguente Codice Univoco del Comune di San Gimignano: UWSA5 e i riferimenti della determina di impegno spesa. Ai fini della gestione contabile della convenzione, l'Ufficio del Comune referente per la presente convenzione è l'ufficio Lavori Pubblici.settore Cimiteri.

Le Parti, tenendo conto che anche altri Comuni usufruiscono del servizio di cui ai precedenti articoli, si riservano di procedere con successivo atto alla definizione dei parametri da utilizzare per la suddivisione di eventuali costi di manutenzioni straordinarie che potrebbero rendersi necessarie a seguito di vetustà o guasto irreparabile delle strutture o delle attrezzature, di danni causati da calamità naturali o di modifiche rese obbligatorie da norme legislative o regolamentari sopravvenute che disciplinano l'assetto e l'organizzazione degli Obitori – Depositi di Osservazione salme.

Art. 5 – MODALITA' DEL SERVIZIO

Il personale incaricato del trasporto provvederà al deposito delle salme nella struttura dell'obitorio, con obbligo di redigere apposito verbale di consegna, datato e sottoscritto, da cui risulti ogni estremo utile all'identificazione anagrafica del cadavere, al luogo di provenienza, al giorno ed ora di decesso e/o di rinvenimento, all'autorità che dispone il trasporto, al soggetto che effettua il trasporto inclusa la data e l'ora di presa in carico della salma e di consegna alla struttura obitoriale dell'AOUS.

Il personale in servizio presso l'Obitorio - Deposito di osservazione salme, accoglierà le salme garantendo un servizio continuativo durante l'orario di apertura al pubblico della struttura compatibilmente con le esigenze del servizio stesso e provvederà alla loro idonea collocazione e custodia; provvederà anche a consegnare la salma a chi sarà autorizzato al ritiro.

Le salme o i resti umani trasportati all'Obitorio e non richiesti dagli aventi diritto al termine degli adempimenti di legge, saranno trasferiti nel Cimitero del Comune di residenza a cura di quello stesso Comune nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.

Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione ha durata di tre anni e produce effetti dalla data di sottoscrizione tra le Parti e, nella fattispecie, trattandosi di atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data di apposizione della seconda firma digitale.

E' facoltà delle Parti recedere dal presente accordo anche prima della scadenza naturale, per giusta causa, previa comunicazione scritta a mezzo pec da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Le Parti procederanno con cadenza annuale alla verifica delle specifiche del servizio nonché alla valutazione della necessità di apportare eventuali variazioni e integrazioni alla presente convenzione.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del vigente D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per*

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle Parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 – SPESE

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Comune di San Gimignano. L'ammontare relativo all'imposta di bollo, pari ad euro (eurovirgola zero) sarà addebitato dall'AOUS al Comune nella prima fattura utile emessa per il servizio.

Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della Parte interessata ai sensi dell' art. 5 - 2° comma – del D.P.R. n. 131/86. In base all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. *“Codice dell'amministrazione digitale”*.

Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale – Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Comune di San Gimignano

Il (firma digitale)

Data della seconda sottoscrizione digitale

Allegato B) Planimetria



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 118 del 21/07/2022

MANUTENZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 22/07/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 118 del 21/07/2022

MANUTENZIONE

**Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS
QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/08/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)